

Legge regionale 25 ottobre 2004 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

## **Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.**

### **Art. 2**

*(Piano regionale della sicurezza stradale)(2)*

**1.** Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

**2.** Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a)** promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
- b)** favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;
- c)** programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;
- d)** garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio;
- e)** programmare e realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

**3.** Il Piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:

- a)** misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;
- b)** costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;
- c)**

( ABROGATA )

**d)** rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso;

**e)**

( ABROGATA )

**f)** miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

(1)

**4.** Il Piano regionale della sicurezza stradale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in collaborazione con la Direzione centrale salute e protezione sociale, con il Servizio statistica della Regione e con il supporto tecnico dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4 e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

(3)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 16/2005

**3** Parole aggiunte al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 16/2008